



Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PESCA SPORTIVA/RICREATIVA CON NASSE E PALANGARI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitanova Marche;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 81 e 223 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n°4 e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche;

VISTA la convenzione COLREG 72/81, Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, recepita con Legge n° 1085 del 27 dicembre 1977;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 6 dicembre 2010 concernente le comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa le cui disposizioni mantengono la validità fino al 31 dicembre 2022 come da Decreto Ministeriale del 4 marzo 2020;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2019 del 23 aprile 2019;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 116/99 e ss.mm.ii. in materia di pesca professionale;

CONSIDERATO che la Regione Marche, ai sensi della Legge regionale n. 11/2004, art. 10 comma 3, ha dapprima disciplinato l'esercizio della pesca sportiva con D.G.R. n. 1968 del 23 novembre 2009, così come modificato da 1796 del 13 dicembre 2010, e con D.G.R. n° 1423 del 23 novembre 2016 e successivamente, con D.G.R. n° 443 del 14 aprile 2020, ha provveduto alla revoca dei provvedimenti adottati;

VALUTATO che la pesca sportiva/ricreativa con gli attrezzi "nasse" e "palangari" risulta tradizionalmente coinvolgere un numero elevato di pescatori sportivi e che in mancanza di precise disposizioni tale attività potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere a disciplinare, in relazione ai profili di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima relativi alla sicurezza della navigazione, l'utilizzo nell'esercizio della pesca sportiva/ricreativa degli attrezzi da pesca tipo "nassa" e "palangari", con particolare riferimento alla distanza dalla costa e ai segnalamenti marittimi diurni e notturni,

ORDINA

Articolo 1

Ferme restando le limitazioni fissate dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e/o da specifiche Ordinanze di disciplina di altre attività marittime incompatibili, nell'ambito del Circondario Marittimo di Civitanova Marche che si estende dalla foce del fiume Chienti alla foce del torrente Musone di Porto Recanati l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa con nasse e palangari, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 aprile, con posa degli attrezzi nella sola fascia di mare compresa tra i 200 metri e i 400 metri dalla linea di costa,
- b) nel periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre o comunque nel periodo della stagione balneare come indicata dalla Regione Marche, nella sola fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 400 metri dalla linea di costa.

Articolo 2

Ai sensi della vigente normativa, possono essere calate da ciascuna unità da diporto un numero di nasse non superiore a 2 (due) e palangari con un numero di ami non superiore a 200 (duecento) qualunque sia il numero di pescatori sportivi presenti a bordo.

Al fine di scongiurare ogni possibile accidentalità ovvero intralcio alla navigazione nelle predette fasce di mare gli attrezzi devono essere chiaramente visibili, segnalati con galleggianti e bandierina di colore giallo e qualora posati dopo il tramonto devono essere muniti di fanale e/o segnalamento luminoso dello stesso colore.

I predetti galleggianti devono riportare ben leggibile il codice numerico identificativo del pescatore sportivo titolare, di cui alla comunicazione relativa alla pesca sportiva/ricreativa effettuata ai sensi del D.M. 06/12/2010 e successive modifiche.

Nel posare gli attrezzi i pescatori devono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, evitando di impegnare areali nel raggio di 50 mt già interessati da segnalamenti.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave o speciale fattispecie illecita amministrativa e/o penale, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ricorrendone la fattispecie ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e art. 650 CP.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, nonché tramite l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/civitanova-marche.

Civitanova Marche, data della firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ylenia RITUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82